



REDDITO ENERGETICO REGIONALE L.R. 42/2019

Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 12 del Regolamento di attuazione

Sommario

PREMESSE.....	3
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 – REQUISITI D’AMMISSIBILITÀ	4
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
ART. 4 – FORMAZIONE DELL’ “ELENCO REGIONALE”	5
ART. 5 – VALIDITÀ DELL’ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE	6
ART. 6 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE.....	6
ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ “ELENCO REGIONALE”	6
ART. 8 – CAUSE D’ESCLUSIONE.....	7
ART. 9 – PUBBLICITÀ	7
ART 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICHIESTE DI CHIARIMENTI	7
ART 11 – DIRITTO DI ACCESSO	8
ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	8
ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA	9
ART. 14 – FORO COMPETENTE.....	9

PREMESSE

La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 42 del 09/08/2019 ha istituito la misura del Reddito energetico regionale.

Attraverso tale iniziativa si intende favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso la previsione di interventi economici in favore di utenti in condizioni di disagio socio economico per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Con l'istituzione di questa misura, Regione Puglia intende perseguire i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

- tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

La predetta misura, infatti, può rappresentare un intervento particolarmente efficace per alleviare la situazione di difficoltà economica in cui versa una parte della popolazione residente nella Regione Puglia e contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo che ha caratterizzato l'economia pugliese con particolare intensità negli ultimi anni.

Per dare attuazione alle previsioni della L.R. n. 42 del 09/08/2019 è stato approvato, in via definitiva, il Regolamento di attuazione del Reddito energetico regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito "Regolamento"), pubblicato sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021.

La dotazione finanziaria della misura, pari complessivamente ad Euro 7.041.423,54, discende da due protocolli d'intesa che Regione Puglia ha sottoscritto, rispettivamente a dicembre 2019 e gennaio 2021, con il Ministero per lo Sviluppo Economico e Il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di utilizzare le risorse del Fondo Sviluppo Economico istituito ai sensi dell'articolo 45 della Legge 99/2009 e s.m.i. derivanti da una quota delle royalties applicate alle produzioni derivanti dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e ottenute con pozzi in terraferma (di seguito Fondo).

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente avviso, approvato con determinazione 159/DIR/2021/00000 del XX/XX/XXXXX, disciplina l'iscrizione e il funzionamento dell' "Elenco regionale" degli operatori economici abilitati alla realizzazione di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 42/2019 (di seguito "Legge") e dell'art. 12 del Regolamento di attuazione del Reddito energetico regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito "Regolamento"), pubblicato sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021, in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, e non discriminazione.

Determinazione

2. L' "Elenco regionale" sarà utilizzato dalla Regione Puglia al fine di individuare gli operatori economici qualificati alla installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, ivi comprese le pratiche amministrative necessarie, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della "Legge" e dall'art. 3 comma 4 del "Regolamento".
3. Gli operatori economici inseriti nell' "Elenco regionale" saranno abilitati all'installazione degli impianti presso gli immobili dei soggetti beneficiari della misura. L' "Elenco regionale" sarà gestito esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica raggiungibile utilizzando il seguente link <https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione> e secondo la procedura di registrazione illustrata all'art. 4 del presente Avviso e sulla piattaforma informatica.

ART. 2 – REQUISITI D'AMMISSIBILITÀ

1. Ai fini dell'iscrizione nell' "Elenco regionale", gli operatori economici devono, a pena d'esclusione, possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti alla Camera di commercio per lo svolgimento delle attività di installazione, connessione, manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della "Legge" e dall'art. 3 comma 4 del "Regolamento";
 - b) essere installatori abilitati ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 28/2011 e s.m.i.;
 - c) avere un responsabile tecnico come risultante dalla Visura camerale aggiornata;
 - d) ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti dell'operatore economico non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
 - e) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva)
 - f) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata da eleggere a domicilio digitale, ai fini della presente procedura;
 - g) capacità a contrarre con a Pubblica amministrazione¹;
 - h) i richiedenti dovranno, inoltre impegnarsi a:
 1. fornire informazioni agli utenti in ordine alla misura regionale e alla possibilità di accedervi;

¹ N.B. La dichiarazione riferita alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione deve essere rilasciata:

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

2. presentare la domanda di prenotazione per l'accesso al Reddito energetico in modalità telematica, per conto del richiedente, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito avviso pubblico unitamente alla documentazione prevista dall'avviso stesso e dal Regolamento;
3. rispettare ed adempiere a tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'installatore previsti dal "Regolamento" ed in particolare dagli artt. 13 e 14;
4. fornire ed installare moduli fotovoltaici, inverter, collettori termici o il generatore microeolico rispettosi dei requisiti previsti dall'art. 15 del Regolamento;
5. garantire i servizi di assicurazione e manutenzione previsti all'art. 16 del Regolamento.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, a pena d'esclusione, a partire dal 10° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR di "Regione Puglia" e per i successivi 30 giorni.
2. Il legale rappresentante dell'Ente proponente deve possedere obbligatoriamente credenziali SPID di livello uguale o superiore al 2/CIE/CNS, un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di Firma Digitale valido e rilasciato da uno dei Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia e qualificati da Agid.
3. La domanda di iscrizione deve essere compilata seguendo la procedura di registrazione telematica online e reperibile sulla piattaforma informatica raggiungibile nella Sezione bandi e avvisi del portale tematico competitività, ricerca e innovazione, utilizzando il seguente link <https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione>.
4. L'autenticazione al sistema avverrà esclusivamente attraverso SPID, utilizzando le credenziali di livello uguale o superiore al 2/CIE/CNS.
5. A corredo della domanda di iscrizione devono inoltre essere prodotte, sempre secondo le modalità indicate nella procedura telematica di cui al comma 3 dell'art. 3, le dichiarazioni sostitutive, rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.
6. Al termine della compilazione dell'istanza, verrà automaticamente generata una domanda di iscrizione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, che dovrà essere scaricata e firmata digitalmente, in formato PADES, dal legale rappresentante dell'operatore economico, a pena d'esclusione dalla procedura d'iscrizione.
7. "Regione Puglia" non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata consegna delle comunicazioni, qualora gli indirizzi di posta elettronica certificata non siano indicati, correttamente, nella domanda di iscrizione.
8. "Regione Puglia" non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o in caso di erronea documentazione o di disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 – FORMAZIONE DELL' "ELENCO REGIONALE"

1. A seguito della chiusura della finestra temporale prevista per la presentazione delle domande di iscrizione di cui all'art. 4, le stese saranno istruite da "Regione Puglia".
2. In particolare, "Regione Puglia" procederà ad accertare la conformità delle domande di iscrizione pervenute rispetto alle previsioni del presente avviso pubblico, la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta, e sarà verificata la corrispondenza delle informazioni in esse riportate con quanto risultante nelle banche dati nazionali e regionali a disposizione.

Determinazione

3. In caso di positivo esito del controllo di conformità di cui sopra, l'operatore economico richiedente verrà iscritto nell' "Elenco regionale".
4. La richiesta di abilitazione si intenderà accettata qualora, ad esito della procedura informatica di inoltro della iscrizione, "Regione Puglia" provvederà all'approvazione della richiesta in via telematica.
5. "Regione Puglia" si riserva di richiedere integrazioni o chiarimenti in caso di dichiarazioni non chiare;
6. In caso di non ammissibilità della domanda di iscrizione, all'operatore economico sarà data comunicazione della stessa ai recapiti indicati dall'operatore economico in fase di registrazione telematica indicando i motivi ostativi alla iscrizione.
7. Nel caso in cui la non ammissione della domanda di iscrizione sia conseguenza dell'accertamento di false dichiarazioni, sarà cura della "Regione Puglia" provvedere alla Procura della Repubblica, nonché assumere ogni più opportuna iniziativa prevista dalla legge.

ART. 5 – VALIDITÀ DELL'ELENCO E DURATA DELL'ISCRIZIONE

1. Così come previsto dall'art. 12 comma 1 del "Regolamento" l' "Elenco regionale" verrà aggiornato con cadenza annuale.

ART. 6 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE.

1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a presentare una nuova domanda di iscrizione nel caso in cui sopravvengano fatti e circostanze tali da modificare e/o alterare in modo sostanziale l'identificazione soggettiva dell'operatore iscritto all' "Elenco regionale", quali ad esempio modificazione dei dati fiscali, della denominazione o della ragione sociale.
2. Sarà altresì cura degli operatori economici iscritti di comunicare a "Regione Puglia" ogni circostanza e/o variazione che porti alla perdita o alla modifica dei requisiti d'ammissibilità previsti dall'art. 2, entro 10 giorni dalla data in cui tali modifiche si sono verificate, pena la sospensione ovvero l'esclusione dall' "Elenco regionale" sulla base di valutazione motivata di "Regione Puglia", per il periodo ritenuto congruo da "Regione Puglia".

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL' "ELENCO REGIONALE"

1. "Regione Puglia" può procedere alla verifica del possesso dei requisiti in ogni momento, e può provvedere alla sospensione o alla cancellazione dell'iscrizione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. falsità nelle dichiarazioni rese;
 - b. perdita, dei requisiti d'ammissibilità previsti dall'art. 2 del presente avviso;
 - c. grave negligenza o malafede nell'esecuzione tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'installatore previsti dal "Regolamento";
 - d. violazioni commesse dagli operatori economici e debitamente accertate delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale;
 - e. aver ostacolato o rifiutato eventuali verifiche ispettive che "Regione Puglia" si riserva di avviare.
2. È in ogni caso disposta la cancellazione d'ufficio dall' "Elenco regionale" qualora "Regione Puglia" verifichi la sussistenza anche di una delle seguenti ipotesi:
 - a. operatori che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o nei confronti dei quali sia stato avviato procedimento per la dichiarazione di detti stati;
 - b. cessazione dell'attività afferenti l'installazione, la connessione, la manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili;

Determinazione

- c. mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- d. accertamento, anche a seguito di verifica a campione, del venir meno dei requisiti già sussistenti al momento dell'iscrizione.
3. L'operatore nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può richiedere una nuova iscrizione se non sia venuta meno la causa che ha determinato il provvedimento di cancellazione.
4. Nel caso in cui "Regione Puglia" ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'avvio dei procedimenti di sospensione o cancellazione dall' "Elenco regionale", ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite PEC e/o Procedura telematica, contenente una sintetica motivazione in ordine delle motivazioni che hanno determinato l'avvio del procedimento.
5. Il soggetto interessato potrà far pervenire proprie osservazioni e/o memorie difensive entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni, "Regione Puglia" provvederà alla sospensione o cancellazione dall' "Elenco regionale".
7. La cancellazione dall' "Elenco regionale" può essere disposta anche su domanda dell'operatore interessato.

ART. 8 – CAUSE D'ESCLUSIONE

1. Saranno escluse le domande d'iscrizione prodotte:
 - a. al di fuori della procedura telematica prevista dal presente Avviso;
 - b. oltre il termine previsto al comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso;
 - c. da soggetti che non siano in possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2 del presente Avviso.
 - d. senza l'apposizione della firma digitalmente in formato PADES del legale rappresentante dell'operatore economico sulla domanda d'iscrizione;
 - e. senza l'apposizione della firma digitalmente in formato PADES dei dichiaranti sulle dichiarazioni sostitutive, rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.

ART. 9 – PUBBLICITÀ

1. Il presente Avviso, la documentazione ad esso allegata, così come ogni modifica ed integrazione dello stesso, saranno pubblicati sul BURP e raggiungibili nella Sezione bandi e avvisi del portale tematico competitività, ricerca e innovazione, utilizzando il seguente link <https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione> .
2. Eventuali modifiche non sostanziali agli allegati dell'avviso saranno comunicate nella Sezione bandi e avvisi del portale tematico competitività, ricerca e innovazione, utilizzando il seguente link <https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione> .
3. "Regione Puglia" si riserva di pubblicizzare l'istituzione dell' "Elenco regionale" con ogni altro mezzo ai fini di dare massima diffusione alla presente iniziativa.

ART 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Struttura responsabile del procedimento è: Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.
2. il Responsabile del Procedimento è il funzionario Francesco Galdino Manghisi
Determinazione

telefono: 080 5403734

e-mail: f.manghisi@regione.puglia.it

pec: redditoenergetico.regione@pec.rupar.puglia.it

ART 11 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Per l'esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., art. 22 ss della L. n. 241/90, dalla L.R. n. 15 del 20 giugno 2008 e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Regione Puglia (quiregione@regione.puglia.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dott.ssa Rossella Caccavo (rpd@regione.puglia.it). Il Designato al trattamento è il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, ing. Carmela Iadaresta (servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it). I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione al presente avviso, nel rispetto degli obblighi di legge.
2. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso agli atti, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non in base a un obbligo di legge o ai fini delle attività di verifica della veridicità di quanto autocertificato in relazione al presente avviso.
3. I partecipanti al presente avviso sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza durante la partecipazione alla presente procedura, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
4. Ai fini dell'istruttoria relativa all'esame delle istanze e della documentazione pervenuta, nonché per il successivo adempimento di iscrizione nell' "Elenco regionale", è richiesto ai soggetti interessati di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente Regolamento, pena la non ammissibilità della domanda di iscrizione.
5. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per l'iscrizione all' "Elenco regionale" ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi, sulle capacità tecniche relative alla tipologia dell'attività espletata e, per quanto attiene alla normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. Successivamente alla pubblicazione degli operatori economici ammessi all'iscrizione all' "Elenco regionale", i citati dati sono trattati per le finalità connesse alle procedure di iscrizione all' "Elenco regionale" e agli eventuali successivi affidamenti o aggiudicazioni.
6. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati possono essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
7. Relativamente ai dati di cui al presente articolo, ai soggetti in qualità di interessati vengono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della domanda di iscrizione nell' "Elenco regionale", i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Determinazione

8. “Regione Puglia” utilizza tutti i dati di cui venga a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA

1. L’istituzione dell’ “Elenco regionale”, la pubblicazione e la diffusione del presente avviso e la documentazione richiesta per l’iscrizione all’ “Elenco regionale” non costituiscono l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. La domanda di iscrizione all’ “Elenco regionale”, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli operatori economici interessati, pur assumendo specifica rilevanza in caso di false dichiarazioni e/o falsa documentazione in merito ai requisiti dichiarati con tutte le conseguenze stabilite dalla legge, hanno il solo scopo di consentire l’iscrizione nell’ “Elenco regionale”, senza costituire alcun vincolo in capo a “Regione Puglia” per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento e/o aggiudicazione di appalti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Avviso si elegge quale foro esclusivamente quello di Bari.